

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 22 giugno 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2

Abrogato

Art. 24b cpv. 1

¹ I numeri di chiamata che servono a identificare i servizi e i numeri personali possono essere attribuiti in modo individuale.

Art. 24e cpv. 1

¹ È vietato utilizzare con i numeri 090x programmi di tipo PC-dialer o web-dialer o programmi analoghi, che per il tramite di un numero di chiamata stabiliscono una connessione Internet allo scopo di fatturare beni e prestazioni.

Art. 24g cpv. 1

¹ L'ufficio revoca i numeri attribuiti individualmente se un'altra autorità competente constata un'infrazione alla legge federale.

¹ **RS 784.104**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.

22 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz